



ASCOM
ASSOCIAZIONE COMMERCianti FAENZA

Anno XXIII - n° 8 - 1 marzo 2008

notizie

www.ascomfaenza.it

commercio turismo servizi

**2 Tabaccai/Pubblici esercizi/
Imprese commerciali
Credito d'imposta per impianti
sicurezza e POS
Accendini per fumatori**

**3 Denuncia rifiuti MUD
Agenti di commercio e ditte mandanti
Fondazione ENASARCO
Rivalutazione dei minimali e dei
massimali contributivi**

**4 AREA LAVORO
Dal 1 marzo 2008 prendono il via
nuove ispezioni sui contratti a progetto
5 Dimissioni del lavoratore
dal 5 marzo 2008 solo on line**

**5 Anche per il 2008 si applica il regime
transitorio per l'accesso al lavoro
per i cittadini rumeni e bulgari
Il decreto milleproroghe riapre
i termini per regolarizzare il lavoro nero**

**6 Corsi di primo soccorso
Scadenza al 31 marzo
Privacy aggiornamenti obbligatori
per le imprese**

**7 Ritardi nei pagamenti: fissati i tassi
per il primo semestre 2008
IL CASO DEL MESE
Registro produttori RAEE
Deducibilità dei beni in leasing**

8 Scadenziario fiscale marzo

Sommario

ATTENZIONE

LE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: NUOVO LIMITE DAL 30 APRILE 2008

Si ricorda, ancora una volta a tutti gli associati che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi SUPERIORI AD € 12.500,00 (il limite non assume rilevanza se una delle due parti è una banca o le Poste).

Tale limite sarà ridotto dal 30 aprile 2008 ad € 5.000,00; tale importo va valutato complessivamente nel caso di operazioni frazionate. Si intendono tali, le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite di € 12.500,00 (dal 30 aprile 2008 € 5.000,00), realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta comunque ferma, indipendentemente dal periodo di tempo prima indicato, la sussistenza dell'operazione frazionata "quando ricorrano elementi per ritenere tale" (ad esempio pagamento e/o riscossione di un'unica fattura anche se avvenuto oltre i sette giorni sopra indicati). Bisogna porre particolare attenzione anche ai prelievi e ai finanziamenti in contante effettuati dai soci di società (non hanno alcuna rilevanza invece quelli effettuati dai titolari delle ditte individuali in quanto il trasferimento avviene allo stesso soggetto e non tra soggetti diversi). Si segnala anche che i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di comunicazione al MEF (un apposito organo amministrativo) delle violazioni all'uso del contante di cui vengono a conoscenza (ad esempio dalle scritture contabili tenute per il cliente). I soggetti in questione sono ad esempio: i dottori commercialisti, i ragionieri, i notai, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria (tra i quali anche l'Ascom scrivente, ecc.).

SANZIONI

La violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante è punita con la sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito. TALE SANZIONE E' APPLICABILE NON SOLO AL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO MA ANCHE A COLUI CHE HA RICEVUTO LE SOMME IN CONTANTE.

Per i soggetti sopraindicati, che in ragione della loro attività di consulenza o tenuta scritture contabili, non comunicano le violazioni all'uso del contante di cui sono venuti a conoscenza, la sanzione è pari al 3/30% dell'importo dell'operazione.

TABACCAI / PUBBLICI ESERCIZI / IMPRESE COMMERCIALI CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI SICUREZZA E POS

Stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti ministeriali, sulle modalità operative per fruire del credito d'imposta per gli impianti di sicurezza e di pagamento tramite moneta elettronica, previsto dalla legge finanziaria 2008.

DECRETO TABACCAI

Il primo provvedimento riguarda questi soggetti:

- esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (autorizzazione ex legge 22/12/1957, n. 1293);
- esercenti, in via prevalente, attività di rivendita di generi di monopolio, in base a concessione amministrativa oltre ad attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, e attività di somministrazione di alimenti e bevande. A questo riguardo si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

DECRETO PMI

Il secondo decreto riguarda queste tipologie:

- tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso (compresi i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici e i distributori di carburante);
- tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A fattore comune delle varie categorie di soggetti interessati dai due provvedimenti deve sussistere la qualificazione di "piccola e media impresa" così come definita dal Ministero delle attività produttive (decreto ministeriale 18 aprile 2005); in sostanza deve trattarsi di imprese:

- con meno di 250 occupati;
- con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure
- con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

SPESE AGEVOLABILI

Per tutti i soggetti interessati si tratta in particolare delle seguenti fattispecie e modalità:

- spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010;
- prima installazione nel luogo di esercizio dell'attività;
- impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti;
- sistemi di pagamento con moneta elettronica.

CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a:

- € 1.000 per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta ammesso al beneficio (per le attività di rivendita esclusiva

o prevalente di generi di monopolio);

- € 3.000 per ciascun beneficiario (per gli altri soggetti).

In caso di acquisizione mediante leasing, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dalla data di concessione e deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale è stato riconosciuto, sia in quella relativa al periodo d'imposta nel quale è stato utilizzato.

ISTANZA PER IL CREDITO

Per avvalersi del credito bisogna presentare una istanza (modello e modalità verranno dettagliati con provvedimenti direttoriali in preparazione) alla Agenzia delle Entrate.

L'istanza conterrà comunque l'indicazione degli estremi della documentazione che attesta l'avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e la sussistenza del requisito della regola de minimis (divieto di cumulo con altre misure di sostegno de minimis nel caso di supero della soglia di 200.000 € nell'arco di tre esercizi, e divieto di cumulo con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili).

L'Agenzia ha trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione dei decreti in questione nella Gazzetta Ufficiale per emanare questi provvedimenti.

Vi daremo tempestivamente notizia della pubblicazione di questi atti ai quali è correlata la possibilità della concreta presentazione delle istanze che, è bene ricordarlo, verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'accoglimento delle richieste sarà portato a conoscenza degli interessati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, con una apposita comunicazione telematica diretta al soggetto istante.

La limitata disponibilità dei fondi stanziati per questo tipo di agevolazione provocherà, probabilmente, la mancata concessione del credito per numerose aziende. In questo caso però le istanze che non troveranno capienza nei fondi previsti annualmente costituiranno titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

CONTROLLI

Verranno recuperati coattivamente quei crediti d'imposta che risulteranno, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, fruiti indebitamente – in modo anche parziale – per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali si è determinato l'importo del credito.

Al recupero delle somme indebitamente fruito come credito vanno aggiunti interessi e sanzioni.

ACCENDINI PER FUMATORI

Dal prossimo 11 marzo sarà vietata la commercializzazione di accendini di fantasia (novelty lighters, ossia quegli accendini molto simili a giocattoli o che assomigliano ad oggetti particolarmente attraenti per i bambini ad esempio accendini che si illuminano, che emettono suoni, effetti visivi animati, ecc.) e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza "a prova di bambino".

Per accendini "a prova di bambino" si intende "un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni di un utilizzo ragionevolmente prevedibile, non possa essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi" (grazie, ad esempio, alla forza necessaria per farlo, o al design, o ad una protezione del meccanismo di accensione, o alla complessità delle operazioni di accensione).

Si presume resistenti ai bambini gli accendini conformi alle norme nazionali che traspongono lo standard europeo EN 13869:2002 per i quali i fabbricanti dovranno essere in possesso di un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato al Sinal (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori).

La vendita di accendini non conformi alle prescrizioni dettate da Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005) è penalmente perseguibile con l'applicazione – salvo che il fatto costituisca reato più grave – di un'ammenda da Euro 10.000,00 a Euro 50.000,00 e con l'arresto fino ad un anno.

DENUNCIA RIFIUTI MUD

Il prossimo 30 Aprile scade il termine per la presentazione della denuncia annuale rifiuti (Mud) alla Camera di Commercio.

Il Nuovo Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) - recentemente revisionato dal D.Lgs. 4/2008 - stabilisce che **l'obbligo di presentazione del Mud riguarda** :

- chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- le imprese e gli enti produttori iniziali delle tipologie di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di dieci dipendenti
- i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2003), la cui modulistica ai fini della comunicazione (prevista dal D.P.C.M. 22/12/2004) è stata predisposta ed è utilizzabile solo dagli autodemolitori, dai rottamatori e dai frantumatori.

Ne consegue che sono invece esclusi dagli obblighi del MUD, SOLO RELATIVAMENTE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI i seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c.) con un volume di affari non superiore ad 8.000 euro
- le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8
- le imprese ed enti che producono le tipologie di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, fanghi prodotti da potabilizzazione e depurazione delle acque, che non hanno più di dieci dipendenti.

L'Ufficio Ambiente Ascom nella persona di Beatrice Bettoli è a disposizione - su appuntamento - per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione della denuncia annuale Mud (Tel. 0546.21355).

AGENTI DI COMMERCIO E DITTE MANDANTI

FONDAZIONE ENASARCO

RIVALUTAZIONE DEI MINIMALI E DEI MASSIMALI CONTRIBUTIVI

La Fondazione Enasarco ha aggiornato - procedendo alla rivalutazione secondo l'indice ISTAT - i minimali ed i massimali provvigionali e contributivi per le provvigioni di competenza dell'anno 2008.

Resta invece invariata l'aliquota da applicare alle provvigioni per il calcolo dei contributi previdenziali (già in vigore dal 01.01.2006) nella misura del 13,50% di cui metà a carico dell'agente e metà a carico della ditta mandante (6,75% + 6,75%).

I nuovi valori sono quelli di seguito indicati:

AGENTE PLURIMANDATARIO

Il massimale provvigionale annuo (vale a dire l'ammontare delle provvigioni fino al quale si applica l'aliquota contributiva) per ciascun preponente è pari ad Euro 15.202,00.

Ne consegue che l'importo dei contributi previdenziali che ciascun preponente dovrà versare in un anno è al massimo Euro 2.052,27. L'importo del minimale è invece pari a Euro 381,00.

AGENTE MONOMANDATARIO

Il massimale provvigionale annuo (vale a dire l'ammontare delle provvigioni fino al quale si applica l'aliquota contributiva) è pari ad Euro 26.603,00. Ne consegue che l'importo dei contributi previdenziali che il preponente dovrà versare in un anno è al massimo Euro 3.591,41. L'importo del minimale è invece pari a Euro 759,00.

ATTENZIONE

I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate.

Pertanto il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluenza il momento del pagamento.

DAL 1 MARZO 2008 PRENDONO IL VIA NUOVE ISPEZIONI SUI CONTRATTI A PROGETTO

Con circolare 4 del 29 gennaio 2008, il Ministero del Lavoro ha delineato **le caratteristiche essenziali** che un qualsiasi **contratto a progetto** deve contenere; tali indicazioni serviranno ad indirizzare le ispezioni che partiranno dal primo marzo 2008 proprio per verificare la genuinità dei contratti a progetto e per contrastare l'utilizzo distorto di tale tipo di collaborazione.

«Il lavoro a progetto - sottolinea la circolare - non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa, ma potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato». E' indispensabile la **forma scritta** del contratto e deve essere **chiaro il progetto** e il connesso **risultato** da conseguire.

Un aspetto importante, da tenere sotto controllo, è quello della definizione del compenso poiché, secondo il ministero, «va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto».

Se queste caratteristiche non sono presenti, il personale ispettivo riconurrà quello specifico contratto a progetto nell'ambito del lavoro subordinato, «ferma restando - si legge nella circolare - la possibilità da parte del committente/datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura autonoma».

Infine, in relazione al **contenuto della prestazione di lavoro**, viene precisato che «una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un'attività di carattere progettuale». Il ministero ha quindi stilato un **elenco con le professioni che risultano incompatibili** con la tipologia di contratto a progetto, come per esempio **i commessi o gli addetti alle vendite, gli addetti alle attività di segreteria e i terminalisti, i baristi e i camerieri, i custodi e i portieri, le estetiste e i parrucchieri, i manutentori, gli autisti e gli autotrasportatori, i facchini**.

DIMISSIONI DEL LAVORATORE DAL 5 MARZO 2008 SOLO ON LINE

Dal 5 marzo 2008 cambia radicalmente per il lavoratore la procedura per rilasciare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato e autonomo.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2008, n. 42 è stato infatti pubblicato il decreto del 21 gennaio 2008 con cui **il Ministero del Lavoro**, di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, **ha adottato il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie del lavoratore: dal prossimo 5 marzo 2008** le dimissioni **dovranno essere inviate on line al Ministero del Lavoro** attraverso lo **specifico modulo informatico** allegato al decreto interministeriale, **pena la nullità delle stesse**.

Resta inteso che, decorrendo la nuova procedura dal 5 marzo, le dimissioni già comunicate al datore di lavoro prima di tale data, sebbene con effetto successivo alla stessa (per effetto del preavviso), sono valide.

La nuova normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezione alcuna **e interessa tutti i lavoratori**, indipendentemente dalla natura della loro prestazione.

Si applica, infatti, **ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili**.

Il modello, che è valido su tutto il territorio nazionale ed è provvisto di particolari caratteristiche anticontraffazione ed antifalsificazione, risponde all'**esigenza di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e rende nulle le dimissioni che sono presentate con modalità diverse**.

Una copia cartacea del modulo trasmesso, avente una validità di 15 gg., **dovrà essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà poi, come di consueto, a fare la comunicazione al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dalla cessazione**.

La nuova procedura di comunicazione delle dimissioni è la seguente:

- il lavoratore dovrà **registrarsi** presso il sito del Ministero del Lavoro (o predisporrà la delega al soggetto che per suo conto curerà la predisposizione e l'invio della comunicazione);
- il lavoratore (o il soggetto da lui delegato) dovrà **compilare on line il modulo**;
- il lavoratore dovrà **inviare on line il modulo**;
- il lavoratore dovrà **stampare il modulo e consegnarlo al datore di lavoro**.

Per l'esecuzione della procedura sopra descritta, il cui mancato rispetto comporta la nullità delle dimissioni, **il lavoratore potrà farsi assistere dai soggetti delegati quali le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Direzioni Regionali del Lavoro, i Centri per l'Impiego, i Comuni e Sindacati e Patronati**.

ANCHE PER IL 2008 SI APPLICA IL REGIME TRANSITORIO PER L'ACCESSO AL LAVORO PER I CITTADINI RUMENI E BULGARI

Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, con la Circolare n. 1 del 2008 ha reso noto che **lo Stato Italiano si avvarrà, anche per il 2008, del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.**

Restano **salve le deroghe per alcuni settori produttivi** e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).

Ciò significa che per **tutti i restanti settori produttivi**, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di **richieste di nulla osta** allo Sportello Unico per l'Immigrazione delle Prefetture.

.....

IL DECRETO MILLEPROROGHE RIAPRE I TERMINI PER REGOLARIZZARE IL LAVORO NERO

Il **Decreto Legge n. 248/2007** (c.d. decreto Milleproroghe), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 302** del 31 dicembre 2007 e convertito in legge il 27 febbraio u.s., **ha riaperto la "finestra temporale"** - da intendersi dal 1° gennaio al 30 settembre 2008 - **per far emergere i rapporti di lavoro in nero.**

Viene spostato infatti al **30 settembre 2008 il termine** ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria che la Finanziaria 2007 aveva fissato al 30 settembre 2007.

In sostanza, si tratta di una **proroga delle procedure di emersione dal nero** le cui **modalità sono rimaste inalterate**: l'attività istruttoria delle pratiche rimane all'INPS, mentre l'accoglimento è un atto sottoscritto dai direttori Provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o degli enti previdenziali interessati.

L'accesso alla sanatoria **non è precluso** a chi è stato destinatario di **provvedimenti amministrativi o Dgiurisdizionali non definitivi**, concernenti il pagamento dei contributi evasi o le connesse sanzioni amministrative.

Il provvedimento riguarda **tutti i datori di lavoro** senza ulteriori requisiti, inclusi **professionisti** e datori di **lavoro domestico**; la sanatoria, introdotta con la Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1192), permetteva (e permette) di **sanare** ogni rapporto di lavoro irregolare, con **l'estinzione di ogni reato (anteriore fino a cinque anni)** in materia di lavoro o di contributi evasi.

La scadenza per usufruire di questa possibilità era stata fissata al 30 settembre 2007: adesso, grazie all'articolo 7 del nuovo Decreto, il termine è stato **prorogato al 30 settembre 2008.**

Tornando alla sanatoria, **la proroga è particolarmente importante in quanto le attuali sanzioni in caso di lavoro nero sono di molto rilievo.**

Trattandosi solo di una posticipazione della scadenza dei termini, non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alle **procedura da seguire**: pertanto, per usufruire della sanatoria sarà necessario sottoscrivere sia un **accordo aziendale o territoriale con le rappresentanze sindacali**, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi, sia un **atto di conciliazione con il lavoratore** relativo ai diritti retributivi e a quelli connessi; quindi si deve procedere **all'assunzione del lavoratore con un contratto a termine di almeno due anni** ed al **pagamento di un ridotto onere contributivo.**

I datori di lavoro hanno tempo quindi **fino al 30 settembre 2008** per presentare all'INPS l'apposita **richiesta di sanatoria** riguardo il lavoratore che vogliono mettere in regola; sul periodo che si vuole regolarizzare il datore di lavoro dovrà **pagare** una somma pari ai **due terzi dei contributi evasi (senza sanzione alcuna né interessi e con la possibilità di dilazionarne il pagamento).**

La procedura è valida **anche se ci sono già in atto dei provvedimenti amministrativi** o penali per la mancata regolarizzazione di quel lavoratore.

IL DECRETO MILLE PROROGHE RIAPRE ANCHE IL TERMINE PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A PROGETTO

Anche per quanto riguarda la procedura di stabilizzazione dei **lavoratori a progetto o a collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.), il termine di presentazione viene prorogato al **30 settembre 2008.**

La procedura da seguire sarà la stessa del 2007: stipula di **accordo aziendale o territoriale con le rappresentanze sindacali**, finalizzato alla stabilizzazione del rapporto di collaborazione, sia un **atto di conciliazione con il lavoratore** relativo ai diritti retributivi e a quelli connessi; quindi si deve procedere **all'assunzione del lavoratore con un contratto a termine di almeno due anni** ed al **pagamento di un contributo straordinario integrativo pari al 50% della quota prevista a carico del datore di lavoro**, per il periodo di lavoro oggetto di sanatoria: anche in questo caso tutte le pendenze amministrative e penali eventualmente a carico dell'imprenditore vengono cancellate.

SANZIONI PER IL LAVORO NERO ANTECEDENTI AL 12 AGOSTO 2006

Tra le disposizioni in materia di lavoro irregolare, segnaliamo che il Decreto Milleproroghe concede **più tempo all'amministrazione** per l'irrogazione delle **maxi sanzioni per lavoro nero constatato prima del 2003**: pertanto le **violazioni contestate fino al 31 dicembre 2002** potranno essere ancora **notificate entro il 30 giugno 2008.**

In difetto di tale previsione, la Pubblica Amministrazione si sarebbe già dovuta considerare decaduta dalla possibilità di esigere il pagamento di tali violazioni.

Per queste fattispecie, pertanto, **i datori di lavoro non potranno** comunque godere dei benefici **della riapertura della sanatoria**, dato che già la Finanziaria 2007 limitava la regolarizzazione ai rapporti di fatto e non formalizzati occorsi in periodi **"non anteriori ai cinque anni precedenti alla presentazione dell'istanza"**.

.....

CORSI DI PRIMO SOCCORSO

CAT - Ascom Faenza organizza un corso di formazione di Primo Soccorso – **obbligatorio** per le aziende soggette al d.lgs. 626/94, della durata di 12 ore pomeridiane.

Il calendario del corso è il seguente:

17/03/2008 ore 15,00-19,00

20/03/2008 ore 15,00-19,00

27/03/2008 ore 15,00-19,00

L'intero corso deve essere frequentato da coloro che non hanno mai ricevuto questa formazione.

Per tutti coloro che avessero già frequentato in passato un corso di primo soccorso, ricordiamo che è obbligatorio l'aggiornamento triennale della durata di 4 ore. Questo aggiornamento sarà svolto nella giornata di giovedì 3 aprile dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

I costi sono:

Per il corso da 12 ore: € 155,00 + iva (per i soci € 140,00 + iva)

Per il corso di aggiornamento: € 90,00 + iva (per i soci € 80,00 + iva)

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi ai nostri uffici (tel. 0546/21355).

SCADENZA AL 31 MARZO PRIVACY AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI PER LE IMPRESE

Il prossimo 31 marzo scade l'obbligo di aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Si ricorda che il DPS è un documento (previsto dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza "Allegato B" del Testo Unico sulla Privacy, D.Lgs. 196/2003) che deve essere obbligatoriamente redatto dalle aziende che effettuano il trattamento dei dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici.

Sostanzialmente il DPS non deve essere riscritto per intero, ma semplicemente "aggiornato" una volta che il titolare del trattamento abbia verificato se nel corso dell'anno sono intervenute variazioni.

Di seguito se ne elencano alcune a titolo esemplificativo ed indicativo ma non esaustivo:

- creazione di nuove banche dati (es. banca dati di candidati per la gestione dei curriculum vitae, gestione della posta elettronica aziendale, ecc.)
- variazione nei permessi di accesso alle banche dati da parte degli incaricati
- assunzione / licenziamento di incaricati al trattamento
- comunicazioni dei dati a soggetti esterni alla struttura (studi professionali, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.)
- modifiche alla rete aziendale di gestione dati (nuovi sistemi o programmi di elaborazione, eventuali nuovi computer, ecc.)
- installazione di nuove attrezzature per la conservazione dei dati (armadi, cassettiere, ecc.)
- installazione di programmi informatici a protezione dei rischi (antivirus, firewall, ecc.)

Le modifiche eventualmente intervenute nel corso dell'anno dovranno essere documentate per iscritto e sottoscritte dal titolare del trattamento.

Nel caso in cui non vi siano state modifiche alla realtà aziendale sarà comunque necessario procedere all'aggiornamento del documento specificando che dalla data del 31 marzo 2007 ad oggi (31 marzo 2008) non sono intervenute modifiche al contenuto del DPS in essere.

In ultimo ricordiamo che il Documento Programmatico sulla Sicurezza potrà essere oggetto di verifiche da parte delle Autorità competenti (Ispettori del Garante per la protezione dei dati personali, Guardia di Finanza, Polizia Postale, ecc.) e che la mancata adozione dello stesso da parte dei soggetti obbligati configura responsabilità penali.

Per eventuali ulteriori informazioni www.garanteprivacy.it oppure Beatrice Bettoli c/o Ascom tel. 0546/21355

RITARDI NEI PAGAMENTI: FISSATI I TASSI PER IL PRIMO SEMESTRE 2008

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio di interesse per i pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali per il primo semestre 2008, che è del 11,20% (13,20% per i prodotti deteriorabili).

SCADENZE 2008

TOSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Si riporta un riepilogo delle scadenze riguardanti il pagamento della Tassa comunale di Occupazione suolo pubblico e dell'imposta comunale di pubblicità:

	TOSAP	IMPOSTA PUBBLICITA'
COMUNE DI FAENZA	30.04.08	30.04.08
COMUNE DI C.BOLOGNESE	25.03.08	31.01.08
COMUNE DI SOLAROLO	30.04.08	30.04.08
BAGNARA DI ROMAGNA	31.03.08	31.03.08
COMUNE DI BRISIGHELLA	28.02.08	31.01.08
COMUNE DI MARRADI	31.03.08	31.01.08
COMUNE DI PALAZZUOLO	30.04.08	30.04.08
COMUNE DI RIOLO TERME	31.01.08	31.01.08

IL CASO DEL MESE Registro produttori RAEE

Un'azienda acquista vari componenti elettronici (scheda madre, video, tastiera, ecc.) provvedendo ad assemblarli per poi cedere il personal computer così "costruito" ai propri clienti.

Tale soggetto è obbligato ad iscriversi al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il prossimo 18.2.2008?

L'obbligo di iscrizione al Registro, da effettuarsi presso la CCIAA, riguarda esclusivamente i "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. AEE).

L'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 151/2005 definisce produttore colui che:

- fabbrica e vende apparecchiature recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- produce apparecchiature destinate esclusivamente all'esportazione.

Nel caso in questione, poiché il soggetto verosimilmente non appone il proprio marchio sul computer assemblato, si ritiene che lo stesso non possa essere considerato produttore e pertanto non sia tenuto all'obbligo di iscrizione al relativo Registro.

DEDUCIBILITA' DEI BENI IN LEASING

Le modifiche riguardanti la deducibilità dei canoni di leasing hanno effetto per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008, a seguito dell'approvazione della Legge Finanziaria per il 2008.

Sono state modificate le durate minime dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni:

per i beni mobili la durata deve essere almeno pari a 2/3 del periodo di ammortamento determinato applicando i coefficienti ministeriali, con l'eccezione già in vigore in precedenza per i veicoli a deducibilità limitata per i quali la durata corrisponde al periodo di ammortamento del veicolo (48 mesi);

per i beni immobili la deducibilità dei canoni è possibile qualora la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo ordinario di ammortamento; se l'applicazione di tale regola determina un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni o pari almeno a 18anni.

Con riferimento al caso che più frequentemente si verifica, ossia l'applicazione di un coefficiente di ammortamento del 3%, la durata è pari a 22 anni (2/3); la stessa risulta essere superiore a 18 anni, quindi il contratto dovrà essere stipulato per la durata minima di 18 anni.

Per i contribuenti "minimi" la regola concernente la durata dei contratti non trova applicazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili, a prescindere dalla durata del contratto, nell'anno in cui avviene il pagamento.

SCADENZIARIO FISCALE MARZO

Lunedì 17 marzo

IVA

LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- Versamento dell'imposta relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale.

Rappresenta il termine ultimo per coloro che devono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma, mentre coloro che presentano il mod. UNICO 2008 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.

IVA

DICHIARAZIONI D'INTENTO

Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.

RETTIFICA DETRAZIONE IVA CONTRIBUENTI MINIMI

Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di cinque) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2008.

IRPEF

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto - codice tributo 1004).

IRPEF

RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS

GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 17% o 24,72%, da parte dei commitenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali

(compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:

- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2008 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2008 ovvero non disinstallati entro il 31.12.2007.

Giovedì 20 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio.

Lunedì 31 marzo

IMPOSTA DI REGISTRO

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati con decorrenza 1.3.2008

INPS

DIPENDENTI

- Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio;
- Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

ENASARCO

VERSAMENTO FIRR

Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.

Il contributo, rapportato alle provvigioni liquidate agli agenti secondo le aliquote stabilite dagli accordi collettivi, va versato tramite bollettino c/c/p intestato all'Enasarco.



**SE IL 730
TI FA DARE I NUMERI
Fai quello giusto!**

0546.21355

ASCOM
SERVIZI S.C.A.R.L.

Viale Ceramiche, 35 FAENZA tel. 0546 21355 - fax 0546 661023 - ascom-fa@ascomfaenza.it - www.ascomfaenza.it

Ascom Servizi Faenza
SERIETÀ • PROFESSIONALITÀ • VELOCITÀ